

Eidgenössisches Komitee
«JA zum Antirassismus-Gesetz»
Postfach 9310
8036 Zürich
Tel. 01/463 24 25
Fax 01/462 77 75
PC 30-26797-0

Comité fédéral
«OUI à la loi contre le racisme»
Case postale 9310
8036 Zurich
Tél. 01/463 24 25
Fax 01/462 77 75
CCP 30-26797-0

Comitato federale
«Sì alla legge contro il razzismo»
Casella postale 9310
8036 Zurigo
Tel. 01/463 24 25
Fax 01/462 77 75
CCP 30-26797-0

Argomenti

attorno alla votazione federale sulla

Legge contro il razzismo

(Art. 261^{bis} Codice penale svizzero /
Art. 171c Codice penale militare)

JA zum Antirassismus-Gesetz. OUI à la loi contre le racisme. Sì alla legge contro il razzismo.

«La difesa della dignità umana senza differenze di «razza», di provenienza, di appartenenza nazionale o di origine sociale è di fondamentale importanza per l'esistenza della democrazia. Razzismo e antisemitismo sono minacce mortali alla convivenza democratica. Difendersi da queste anche per mezzo della legge e del diritto, così come con l'educazione e l'informazione è di vitale importanza per il futuro della Svizzera.»

Alfred A. Häsler

(Jüdische Rundschau Maccabi,
22.9.1993)

Sommario

In breve – sette buoni motivi in favore della convenzione contro il razzismo	5
In breve – sette buoni motivi in favore della legge contro il razzismo	6
1. La salvaguardia della dignità di tutti gli uomini – una vera ovvietà	7
2. La Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale	9
3. La legge contro il razzismo	15
4. La convenzione contro il razzismo rafforza la tradizione egualitaria svizzera	19
5. Quattordici false asserzioni e la loro confutazione	21
6. L'isolamento politico dei promotori del referendum	43
Allegato A	
La Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale	47
Allegato B	
Il decreto federale concernente la Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale	63
Allegato C	
Codice penale svizzero	
Codice penale militare	65

In breve – sette buoni motivi in favore della convenzione contro il razzismo

- Protegge la dignità di tutti gli uomini.
- Rappresenta uno degli strumenti più importanti di salvaguardia e promozione dei diritti umani per tutti.
- Garantisce la pace sociale.
- Rafforza la tradizione egualitaria svizzera.
- Obbliga la Svizzera a non tollerare pratiche discriminatorie.
- Obbliga la Svizzera a combattere i pregiudizi razziali.
- Offre un contributo al rafforzamento della pace fra i popoli.

In breve – sette buoni motivi in favore della legge contro il razzismo

- Promuove il reciproco rispetto fra gli uomini.
- Protegge la pace sociale.
- Favorisce la certezza del diritto.
- Colma le lacune della legislazione attuale.
- Ha una funzione deterrente.
- Proibisce le sobillazioni razziste e le falsificazioni storiche.
- Mostra la chiara volontà della Svizzera di condannare ogni comportamento di disprezzo verso gli esseri umani.

1 La salvaguardia della dignità di tutti gli uomini - una vera ovvietà

Mai prima d'ora su questa terra ci furono così tanti uomini in movimento, in fuga o alla ricerca di una nuova terra. E, nella misura in cui il divario di benessere e stabilità fra nord e sud e fra ovest ed est si accresce, questo flusso verso un mondo sempre più ristretto aumenterà.

Popoli o stati nazionali, costituiti da un'unica unità etnico-culturale non esistono. Alle nostre latitudini esistono solo come ideale, frutto del pensiero politico del secolo scorso. Noi viviamo in una Svizzera multiforme e in un'Europa ancor più variegata. Abitiamo in un paese che si fonda, come nessun altro, **su una lunga tradizione di uguaglianza fra gli uomini.**

Il disprezzo di un altro essere umano a causa della sua origine, del colore della sua pelle, della religione, del suo sesso o della sua età non significa altro che un attacco alla sua dignità, e **contraddice nel più profondo il principio svizzero dell'uguaglianza.**

Nessuno Stato che si definisca democratico può tollerarlo. Appartiene ai suoi compiti fondamentali proteggere l'integrità fisica e morale di tutti gli uomini che vivono sul suo territorio. Lo Stato deve anche **garantire la sicurezza interna. Chi discrimina gli**

esseri umani a causa delle loro credenze o del loro aspetto diverso, chi esorta a compiere questo delitto o conduce una propaganda di sistematico disprezzo verso singoli o gruppi a causa della loro appartenenza etnica o della loro religione, chi nega i crimini nazisti **mortifica non solo le vittime dirette, ma crea una insicurezza generale e mette in pericolo la pace sociale** perturbando così la pacifica convivenza fra gli uomini in una democrazia.

E' perciò **interesse di tutti** condannare chiaramente ogni sopruso di stampo razzista. Ed è altrettanto essenziale intraprendere tutto ciò che possa impedire l'insorgere di questi comportamenti lesivi della dignità umana.

Anche se attualmente la maggior parte delle vittime sono i richiedenti asilo, in futuro le violenze razziste possono moltiplicarsi e rivolgersi pure contro chi, semplicemente, pensa in modo diverso, contro cittadine e cittadini stranieri come pure contro Svizzere e Svizzeri. Ciò non significa contrapporre una dignità umana a un'altra, bensì sottolineare che **un divieto di discriminazione non ha nulla a che fare con le domande d'asilo o con la politica d'immigrazione**, ma soltanto con la salvaguardia della dignità di tutti gli uomini.

Per un paese come la **Svizzera** dovrebbe essere **ovvio** far valere **il principio della parità di trattamento di tutti gli uomini** e intervenire quando esso venga calpestato. Un paese come la Svizzera dovrebbe garantire in modo naturale la salvaguardia della dignità umana e **indicare chiaramente i limiti** oltre i quali comincia la sua violazione.

Con l'adesione alla **Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale** del 1965 cui aderiscono 132 Stati, la Svizzera coglie la migliore occasione per ribadire questi principi. Questa convenzione infatti rafforza il pensiero egualitario contenuto nella nostra Costituzione.

Affinché la Confederazione possa sottoscriverla deve però promulgare **una legge che, in modo chiaro, punisca penalmente ogni azione a sfondo razzista**, specialmente la propaganda e gli attacchi razzisti alla dignità umana così come il rifiuto di una prestazione offerta pubblicamente a causa dell'appartenenza razziale, etnica o

religiosa. Inoltre, con la ratifica della convenzione internazionale, la Svizzera si impegna a **combattere attivamente la discriminazione fra gli esseri umani**.

Quest'atto di adesione avviene esclusivamente sotto il segno della dignità umana, del rispetto reciproco e vuole garantire una maggiore sicurezza. Non ha **niente a che vedere con un'adesione all'ONU**, anche se la convenzione contro il razzismo fa parte del fascicolo sui diritti umani delle Nazioni Unite. Quasi tutti gli Stati del mondo hanno sottoscritto quest'accordo, indipendentemente dalla loro appartenenza all'ONU.

La Svizzera non può rimanervi estranea a lungo, ma deve mostrare che la pretesa di essere la culla della democrazia è legittima, che sui suo territorio tutti gli esseri umani vivono sicuri, in modo degno e rispettato, indipendentemente dall'origine, dall'aspetto, dalla fede o dalle opinioni. Perché **la vergogna razzista mira direttamente al cuore della democrazia**.

2

La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

2.1 Storia

All'orrore del dominio nazista e della seconda guerra mondiale fu veramente posto fine nel momento in cui, nel giugno del 1945, furono fondate le Nazioni Unite con l'intenzione dichiarata di preservare le generazioni future dalla guerra e di promuovere e rafforzare la salvaguardia dei diritti umani per tutti.

Numerose convenzioni internazionali, risoluzioni dell'ONU, deliberazioni su oggetti singoli e interi pacchetti sui diritti umani hanno concretizzato questi desideri nel corso degli anni. In cima a tutto c'è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, che ha giurisdizione mondiale «senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione» (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 2, n. 1).

Alcuni atti vandalici antisemiti nella Repubblica Federale Tedesca, ma anche in altre parti del mondo, portarono nel 1960, all'approvazione della risoluzione ONU numero 1510 (XV), che **condanna ogni forma di disprezzo razziale, religioso o nazionale di individui o gruppi come infrazione**

alla Carta dell'ONU e come offesa alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Nel 1965, in seguito alla politica dell'apartheid applicata in Rhodesia e in Sudafrica e al fiorire dei movimenti di liberazione in molti paesi coloniali, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Questa stabilisce che il trattamento discriminatorio di esseri umani sulla base della razza, della nazionalità o dell'appartenenza etnica costituisce un attacco alla loro dignità e mette in pericolo la pace fra i popoli.

Finora sono 132 gli Stati, membri o no delle Nazioni Unite, che hanno sottoscritto questa convenzione. **La maggior parte dei paesi del mondo** vi hanno quindi **aderito**, ad eccezione degli Stati Uniti, della Turchia, del Sudafrica, di alcuni Stati dell'Estremo Oriente e della Svizzera.

2.2 Il concetto di discriminazione razziale

In considerazione del principio fondamentale che tutti gli «esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti» (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, art. 1) e nell'aspirazione di comprendere tutte le possibili forme di discriminazione razziale, la **convenzione contro il razzismo** descrive così il suo **campo di applicazione**: «Nella presente convenzione, l'espressione 'discriminazione razziale' sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica» (art. 1, cpv. 1).

Secondo questa enumerazione, il **concetto di razza** non si limita ai caratteri somatici degli uomini, ma **comprende anche componenti sociali**. E questo corrisponde pure alla realtà. Infatti, fino a oggi né l'antropologia, né la biologia, né la genetica non sono riuscite a dimostrare scientificamente l'esistenza di tipi umani stabilmente diversi né, tantomeno, di sottotipi.

L'uomo che come un animale combatte per la sopravvivenza, sottoposto alle leggi della natura, che agisce esclusivamente per riflessi istintivi, che non ha grandi influssi sull'ambiente, quest'uomo corrisponde a un **mito** sul quale si appoggia volentieri la Nuova Destra al pari dei suoi antenati spirituali, i darwinisti sociali. A quali conseguenze possa portare questa ideologia, lo si legge in quel «pastrocchio» scritto da Hitler e intitolato «Mein Kampf» che parla della «superiorità della razza ariana» e della «minaccia da parte delle razze inferiori».

Non esiste quindi nessuna definizione scientifica delle «razze umane». Perciò **la convenzione contro il razzismo si basa principalmente, nella definizione dei suoi concetti, su criteri come «ascendenza», «origine» o «carattere nazionale»,** che da parte loro necessitano di ulteriori interpretazioni, come ad esempio l'«origine nazionale». Da precedenti elaborazioni e dalla letteratura annessa alla convenzione si deduce però chiaramente che con questo concetto non si intende l'appartenenza a uno Stato, ma l'«**appartenenza etnica**». In greco, «ethnos» ha lo stesso significato di «popolo» e si riferisce a un **in-**

sieme di caratteristiche comuni a un gruppo umano. E' in queste caratteristiche – culturali e/o storiche – che si distingue un gruppo umano dagli altri. Ciò può evidenziarsi negli usi, costumi, tipi d'insediamento, lingua, religione ma anche nella posizione sociale ed economica. Tali differenze sono note sia agli appartenenti al gruppo considerato, sia agli estranei.

Con una formula un po' esagerata, la razza di un uomo si può definire con la concezione di sé e con la valutazione espressa dagli altri. Cosicché sono gli uomini stessi che, **attribuendosi certe caratteristiche, si distinguono dagli altri**, estendendo così, quasi a piacere, il concetto di razza.

«**Discriminazione**» nel suo significato originale non significa altro che

«differenziazione». Nell'ambito dei diritti umani il concetto ha però ricevuto una connotazione negativa e si compone di **quattro elementi**:

- una disparità di trattamento in circostanze di fatto paragonabili,
- che avviene sulla base di un criterio illecito di differenziazione
- nell'ambito d'applicazione dei diritti umani
- e ha come conseguenza od obiettivo un danno alla persona.¹

Criteri illeciti di differenziazione sono infatti quelli che vengono derivati dalla **razza di un essere umano**: secondo quanto detto prima, le caratteristiche biologiche come il colore della pelle o la corporatura valgono quanto le particolarità sociali e culturali.

2.3 Gli obblighi degli Stati firmatari

La convenzione contro il razzismo obbliga, in termini generali, gli **Stati aderenti** a perseguire una **politica tendente a eliminare la discriminazione razziale e «a favorire l'intesa fra tutte le razze»** (art. 2, cpv. 1).

Ciò significa che ogni organo, autorità o istanza amministrativa di uno

Stato, dal Governo al Parlamento fino all'azienda elettrica passando per la scuola, **deve decidere e agire senza discriminare nessuno.** (art. 2, cpv. 1,

¹ Strauss, Roland: «Das Verbot der Rassen-diskriminierung», Schweizer Studien zum Internationalen Recht, Band 72, Zürich 1991, pagg. 28-38.

lett. a). Gli Stati contraenti hanno perfino il dovere di **verificare l'attività dei loro funzionari** sulla base di elementi di discriminazione razziale come pure di **modificare o annullare tutte le leggi e i decreti con effetti discriminatori** (art. 2, cpv.1, lett.c).

Gli Stati firmatari devono anche impedire che le **persone fisiche** che vivono all'interno dei propri confini **si comportino in disprezzo dell'essere umano**. Essi devono varare leggi che puniscano i comportamenti razzisti (art. 2, cpv.1, lett. d).

Inoltre le parti contraenti sono tenute ad attuare **misure speciali per la protezione e lo sviluppo di determinati gruppi razziali** quando «le circostanze lo esigono» (art. 2, cpv. 2). La decisione su queste misure spetta alla valutazione dei singoli Stati. Secondo l'interpretazione del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (organo internazionale composto di 18 esperti che controllano il rispetto degli obblighi da parte degli Stati contraenti, artt. 8-16) è necessario adottare misure speciali quando la popolazione non è omogenea, cioè quando **esistono diversità etniche**.

E questo è il caso in cui **una collettività comprende uno dei seguenti**

gruppi umani: popoli o gruppi che si differenziano dagli altri secondo criteri etnici o religiosi; popolazioni autoctone o altre minoranze che a causa di un ordinamento giuridico preesistente sono ancora discriminate; gruppi che si differenziano notevolmente nel loro sviluppo economico e sociale; rifugiati, lavoratrici e lavoratori emigranti.²

Lo scopo di queste misure di protezione e di promozione non si limita agli aspetti legali ma è **l'effettiva uguaglianza di tutti i popoli**. Il fine è l'integrazione delle minoranze marginalizzate, **senza** che queste siano costrette a **rinunciare alla loro identità culturale**.

La convenzione contro il razzismo esige inoltre dagli Stati firmatari, **come misura preventiva, la lotta ai pregiudizi razziali** in particolare nell'insegnamento, nell'educazione e nell'informazione (art. 7).

² Compilazione da Mahalic, Drew/Mahalic, Joan Gambee, in «Human Rights Quarterly 9» (1987), pagg. 74-101.

2.4 Il significato per la Svizzera

Dal 1971, il Consiglio Federale ha ripetutamente affermato che **la convenzione contro il razzismo è una delle più importanti e complete istituzioni per la protezione e la promozione dei diritti umani** e che la Svizzera dovrebbe farne parte. Durante questi anni i lavori preparatori per la ratifica della convenzione internazionale e per la corrispondente revisione del Codice penale (CP) sono stati rinviati parecchie volte a causa di altre priorità politiche.

Nel dicembre del 1989 il Consiglio Federale ha aperto una procedura di consultazione su questo progetto, alla fine di un anno in cui, a Zugo, membri del «Fronte Patriottico» danno la caccia ai rifugiati Tamil, in cui a Coira muoiono due uomini e due bambini, pure Tamil, nelle fiamme del loro ostello, in cui a Friburgo un Curdo viene picchiato a morte: alla fine di un anno nel quale, per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale, in Svizzera, vecchi e nuovi nazisti manifestano pubblicamente a Lucerna.

Le risposte alla consultazione dimostrano una vasta approvazione, e nella **votazione finale alle Camere Fe-**

derali, il progetto nuovamente rielaborato viene accolto, nel giugno del 1993, con una **schacciante maggioranza** (al Consiglio Nazionale 114 sì contro i 13 no del Partito degli Automobilisti, dei Democratici Svizzeri, della Lega dei Ticinesi, alcuni voti del Partito Popolare Svizzero e uno dei Liberali Democratici; al Consiglio degli Stati 32 sì a zero).

Due sono le **riserve** che il Consiglio Federale porterà alla **ratifica della convenzione**: una affinché non debbano cambiare le **attuali limitazioni di accesso per gli stranieri al mercato del lavoro svizzero**, l'altra per garantire la **libertà di associazione**.

Un comitato di personaggi di destra politicamente isolati (cfr. punto 6.) tenta ora di impedire sia l'adesione della Svizzera alla convenzione internazionale sia l'adozione di una legge contro il razzismo. Per mezzo di false affermazioni e attraverso una deformazione continua della realtà sono riusciti a raccogliere le firme necessarie al referendum e con gli stessi mezzi stanno conducendo la campagna in vista della votazione.

3.1 Una protezione legale allargata

In forza delle basi legali attuali, in Svizzera sono previsti i delitti e le infrazioni contro il corpo e la vita, contro il patrimonio, contro la libertà e, in misura insufficiente, anche contro l'onore.

Contro la propaganda, l'istigazione all'odio razziale o contro la discriminazione, il Codice penale si rivela molto carente, così come contro la negazione o la minimizzazione del genocidio e di altri crimini contro l'umanità.

L'eliminazione di queste lacune è la condizione perché la Svizzera possa aderire alla convenzione internazionale contro il razzismo.

Il nuovo **Articolo 261^{bis} del Codice penale svizzero** e, parallelamente, **l'Articolo 171c del Codice penale militare**, devono ora punire con la multa o il carcere gli atti di evidente discriminazione razziale: principalmente l'istigazione e gli attacchi razzisti contro la dignità dell'essere umano, la negazione dei crimini contro l'umanità e anche il rifiuto di prestare un servizio offerto pubblicamente motivato dalla razza, dall'etnia o dalla religione.

A differenza della protezione legale dell'onore, che prende in considerazione soltanto l'onore di una persona,

il **bene giuridico protetto** dall'art. 261^{bis} del CP è **la pace pubblica**, e non la dignità di un singolo uomo, anche quando gli attacchi mirano a questa.

Ciò si manifesta anche nella formulazione della nuova fattispecie del reato di discriminazione razziale: essa è concepita come un cosiddetto **reato di pericolo astratto** (minaccia generica); ciò significa che il corrispondente comportamento rappresenta **di per sé un pericolo penalmente perseguibile** senza che, necessariamente, si debba verificare un esito. In altre parole, il comportamento razzista mette in pericolo la pace sociale indipendentemente dal fatto che la vittima venga realmente, o meno, ferita nella sua integrità.

Si tratta quindi di un bene giuridico pubblico. Perciò **i reati razzisti verranno perseguiti anche d'ufficio**. Ciò è di vitale importanza, visto che attualmente, per perseguire attentati all'onore di origine razzista o lesioni personali lievi, bisogna interporre querela di parte, per cui le vittime, per paura di ritorsioni, si astengono dal denunciare gli aggressori. A ciò si aggiunga, che nei processi per offese all'onore, la regola dell'onere della prova può risultare particolarmente a

sfavore della vittima. Questo viene a cadere quando è lo Stato che in un procedimento penale è un soggetto attivo, cui spetta la conduzione del processo e l'esibizione delle prove.

Le norme penali non devono soltanto avere una funzione deterrente, esse rispecchiano sempre anche i valori di

una società, per cui certi comportamenti sono punibili e altri no. A questo proposito la Svizzera, con l'art. 261^{bis} del CP pone dei **limiti chiari**: vale a dire **quelli comportamenti**, alla luce della pace sociale, **non siano più tollerabili** e considerati in dispregio dell'umanità.

3.2 I rapporti con la libertà di espressione

Le libertà di opinione e di espressione non sono propriamente ancorate nella Costituzione Svizzera; dopo una sentenza del Tribunale Federale, dal 1961, esse sono considerate **diritti fondamentali non scritti** e si situano sullo stesso piano dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione. Inoltre la libertà di espressione è stabilita nell'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Secondo la concezione del diritto vigente in Svizzera, perfino un diritto fondamentale come quello di libera espressione **può essere limitato nell'interesse dell'ordine pubblico e a favore del diritto di altri**.

Tali limitazioni, che servono a proteggere altre persone, si trovano già nel Codice Penale a proposito dei de-

litti contro l'onore e la sfera personale riservata (artt. 173–177) e nel Codice Civile (art. 28), per ciò che riguarda la protezione della personalità. L'art. 261^{bis} del CP non è dunque isolato né tantomeno in contraddizione con la nostra legislazione. Per di più esso servirà a salvaguardare la pace sociale. La limitazione della libertà di espressione con il Codice Penale è giustificata quindi dal fatto che **la diffusione del pensiero razzista può condurre a tensioni sociali e quindi a minacciare l'ordine pubblico** e la pacifica convivenza degli esseri umani.

Inoltre non si può abusare del diritto di espressione per calpestare altri diritti fondamentali come la dignità umana. **Non può esistere alcun diritto a propugnare il disprezzo per l'Uomo**.

Nella formazione del pensiero politico in democrazia, la libertà di espressione ha un peso determinante, ma il

suo esercizio deve essere necessariamente legato al senso di responsabilità.

3.3 I rapporti con la libertà d'associazione

La **libertà d'associazione** viene già **limitata dalla Costituzione Federale**. Essa permette la fondazione di associazioni «quando non sono illegali o pericolose allo Stato né per loro scopo né per i mezzi a questo impiegati» (art. 56 Costituzione Federale). Inoltre una **associazione costituita** il cui scopo sia illegale o immorale può essere **legalmente disciolta** (art. 78 Codice Civile). A tale riguardo la legislazione svizzera soddisfa le esigenze della convenzione contro il razzismo che prevede la proibizione delle organizzazioni razziste (art. 4, lett. b Convenzione).

La posizione della Svizzera diventa **critica in relazione alla criminalizzazione dell'appartenenza** a tali organiz-

zazioni, cosa che pure pretende la convenzione (art. 4 lett. b). Per il modo in cui l'associazionismo è organizzato in Svizzera – associazioni senza scopo di lucro possono crearsi dandosi semplicemente degli statuti senza sottostare ad alcuna approvazione ufficiale – un controllo generale è impossibile. A ciò si aggiunga che ben raramente vengono iscritti negli statuti orientamenti chiaramente razzisti; questi emergono piuttosto dal comportamento degli associati – e a questo scopo la Svizzera dispone già dell'istituto dello scioglimento legale (cfr. il messaggio del Consiglio Federale del 2 marzo 1992). Perciò l'Assemblea Federale ha espresso una **riserva** su questo punto **nei confronti della convenzione internazionale**.

4

La convenzione contro il razzismo rafforza la tradizione egualitaria svizzera

La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale si situa nella tradizione dei **principi d'uguaglianza svizzeri** come stabilisce l'**articolo 4 della Costituzione Federale** e come risulta dalla molteplicità di culture, lingue e religioni che convivono in questo paese e dalle parole, che risalgono al secolo scorso ma di valore sempre attuale: «In Svizzera non vi ha sudditanza di sorta, non privilegio di luogo, di nascita, di famiglia o di persona» (art. 4, cpv. 1 Costituzione Federale). Così inteso, **il divieto della discriminazione razziale trova la sua corrispondenza nel cuore dell'assoluta protezione di cui gode il principio di uguaglianza del diritto.**

Che tutti gli esseri umani, stranieri e stranieri, Svizzere e Svizzeri siano uguali davanti alla legge non significa **in nessun modo un rigido livellamento**, ma esige una **differenziazione obiettivamente fondata**. Secondo il Tribunale Federale «l'uguale è da trattare in modo uguale secondo la misura della sua uguaglianza e il diverso secondo la misura della sua diversità».

La prima condizione quindi è che le circostanze siano comparabili. Soltanto dopo si pone la domanda se e fino a dove queste si possano considerare uguali o diverse. La risposta si può dare soltanto richiamandosi al

principio di giustizia e non può risultare semplicemente dalle giustificazioni adottate alla limitazione dei diritti di libertà.

Ora, ciò che si intende per giustizia non è qualcosa di dato per sempre, ma è un concetto che varia al variare dei valori sociali. La giustizia è però indissolubilmente legata al principio di uguaglianza, in altre parole: l'uguaglianza obbliga alla giustizia. Questo non contraddice necessariamente il fatto che l'esercizio di alcuni diritti sia legato alla condizione di cittadinanza svizzera o cantonale. Queste disparità di trattamento sono obiettivamente fondate e non rappresentano una discriminazione razziale.

Ma lo **Stato** con le sue istituzioni è **tenuto** in ogni caso **a garantire a tutti gli uomini uguali possibilità di sviluppo**. Poiché la dignità umana esige un livello minimo di sviluppo della persona. E la dignità degli uomini rappresenta tacitamente, dalla sua fondazione nel 1848, il più alto scopo della Confederazione Svizzera.

Questo dovere alla parità di trattamento non riguarda la sfera privata. Le persone sono libere nell'impostare le loro relazioni, possono stipulare contratti di qualsiasi contenuto e con chi lo desiderino, purché siano rispettosi della legislazione vigente.

Chi però impedisce l'entrata in un cinema a una donna a causa del suo colore o non vende la merce di un negozio a un uomo perché è un Tamil, oggi si scontra con le disposizioni riguardanti la protezione della personalità (art. 28 Codice Civile), con il divieto di abuso del proprio diritto (art. 2 cpv. 2 CC) e, se si dà il caso, anche con le disposizioni concernenti i danni morali (art. 41 cpv. 2 Codice delle Obligazioni). Tuttavia in questi casi non si arriva **quasi mai a dibattimenti processuali**, perché le regole a

proposito dell'onere della prova sono totalmente a sfavore della vittima e c'è il rischio di perdere il processo con tutte le spese derivanti.

Soltanto con il nuovo articolo 261^{bis} del Codice Penale il divieto della **discriminazione razziale** diventa **obbligatorio** anche in questi casi. E precisamente **dovrà** essere punito chi rifiuta un servizio offerto alla collettività, a una persona a causa della sua razza, etnia o religione.

5 Quattordici false asserzioni e la loro confutazione

5.1 Nessuna adesione all'ONU dietro l'angolo

«Contro l'adesione a rate all'ONU»
scrivono i referendari, e
**«No all'adesione all'ONU dalla
porta di servizio» – «No all'ade-
sione all'ONU per vie traverse.»³**

Con queste affermazioni i promotori del referendum attribuiscono al Governo intenzioni sleali: starebbe pianificando un'adesione all'ONU senza informarne la cittadinanza. La ratifica della convenzione internazionale contro il razzismo **non ha però nulla a che fare con l'adesione all'ONU.** Lo si vede anche semplicemente dando uno sguardo alla lista degli Stati firmatari, fra i quali si trova ad esempio il Vaticano che, come la Svizzera, non fa parte delle Nazioni Unite.

L'articolo 17, capoverso 1 stabilisce, a questo proposito, che la convenzione contro il razzismo è a disposizione di tutti gli Stati, i quali sono invitati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a firmarla.

Del resto la convenzione non contiene **nessun diritto di partecipazione e nessuna obbligazione nei confronti dell'ONU.** Essa chiede soltanto agli Stati aderenti di proibire in modo legalmente vincolante la discriminazione razziale sul loro territorio nazionale e prevede, per la realizzazione delle sue disposizioni, un sistema di misure penali.

E' con questo che la convenzione contro il razzismo si distingue positivamente da altre in difesa dei diritti umani le quali hanno puramente carattere declamatorio.

La convenzione contro il razzismo è **uno degli strumenti più importanti e completi per rendere effettivo mondialmente il divieto della discriminazione razziale** fondato per eccellenza sul principio dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani.

³ Se non vengono date speciali fonti delle citazioni queste si richiamano ai volantini del referendum o al foglio informativo «Freie Meinungsäusserung – Gegen UNO-Bevormundung» Nr. 1/1993.

La libertà di espressione non viene limitata in modo inammissibile dalla legge penale che accompagna la convenzione (cfr. punti 3.2 e 5.9). In

quanto alla **libertà di associazione** il Consiglio Federale ha introdotto una riserva nei confronti della convenzione (cfr. punto 3.3).

5.3 Gli Stati Uniti non hanno aderito alla convenzione contro il razzismo per ragioni storiche

«E' degno di nota» – dice il comitato referendario – **«che proprio gli USA, membri fondatori dell'ONU, non abbiano mai ratificato questa convenzione, inconciliabile con la libertà di espressione e di stampa.»**

E' vero che **la libertà di espressione nel sistema legislativo americano ha un peso notevole.** Secondo la dottrina delle «libertà privilegiate», il diritto ideale alla libertà, quando è in contraddizione con altri diritti fondamentali, soprattutto economici, gode di una posizione favorita. Ciò significa che, al limite, un'opinione razzista può essere tollerata anche se offende la dignità di un altro essere umano. Ora però, questa dottrina dei «diritti privilegiati» non è così rigida. Essa si evolve nella giurisprudenza: la Corte Suprema, nell'estate del

1993, ha chiaramente sentenziato che gli **Stati Federali sono autorizzati a introdurre nelle loro legislazioni un aggravamento delle pene per motivi razzisti.** L'occasione di questa sentenza fu il caso Todd Mitchell, un nero diciannovenne che, assieme ad altri aveva gravemente brutalizzato un quattordicenne bianco. Il fatto ebbe origine dalla rabbia sorta dopo aver visto il film «Mississippi burns» nel quale un razzista bianco sevizava un bambino nero. La Corte Suprema elevò la pena comminata dal tribunale del Wisconsin da due a quattro anni, con la motivazione che la razza della vittima era stata determinante per l'atto criminoso. Questo aggravamento di pena non intacca minimamente il diritto di esprimere anche pregiudizi, purché ciò avvenga senza violenza e senza minacce.

Anche negli Stati Uniti la libertà di espressione può essere limitata a favore di altri diritti più elevati.

5.2 La convenzione contro il razzismo è conforme alla Costituzione

Il comitato referendario afferma:
«I nostri parlamentari di allora respinsero la convenzione nel 1965 (!) perché non compatibile con la nostra Costituzione.» Su un volantino firmato «SOS-Schweiz» si legge: **«La convenzione-ONU offende ... la Costituzione Federale per noi sacra.»**

In queste affermazioni si nascondono due falsità: innanzitutto la convenzione contro il razzismo è dal 1971, da quando cioè il Consiglio Federale, per la prima volta, manifestò l'intenzione ufficiale di aderirvi, che viene dibattuta più volte alle Camere. Unicamente però in relazione a singole richieste di informazione da parte di parlamentari sullo stato dei lavori preparatori all'adesione. Nella votazione finale, il progetto definitivo per la ratifica della convenzione e la legge corrispondente furono accolte all'unanimità dal Consiglio degli Stati e a **stra-grande maggioranza** dal Consiglio Nazionale. Soltanto le deputate e i deputati del Partito degli Automobilisti, dei Democratici Svizzeri, della Lega dei Ticinesi, alcuni membri isolati del

Partito Popolare Svizzero e un consigliere del Partito Liberale Democratico votarono contro.

Le Camere Federali si sono quindi pronunciate su questi oggetti **soltanto una volta**, il Consiglio Nazionale nel 1992, gli Stati nel '93. **E mai furono respinti.**

E' poi completamente **assurdo** affermare che la convenzione **sia incompatibile con la nostra Costituzione**. A questo proposito il Consigliere Federale Pierre Graber, nel 1971, prendendo posizione davanti al Consiglio Nazionale, a nome di tutto il Governo, a favore dell'adesione alla convenzione, si espresse così: «...non c'è ombra di dubbio che questa convenzione sia conforme ai principi fondamentali del nostro ordine costituzionale e specialmente al principio dell'uguaglianza davanti alla legge stabilito dall'articolo 4 della Costituzione Federale» (Foglio Federale 1971, p. 672).

Al contrario: il principio dell'uguaglianza del Diritto, contenuto nell'art. 4 della Costituzione e, secondo la tradizione svizzera, costantemente sviluppato in seguito, **risulta rafforzato dalla convenzione contro il razzismo.**

Molto **più importanti** sono però **altre circostanze** che hanno impedito l'adesione statunitense alla convenzione contro il razzismo: sia per **ragioni storiche**, sia a causa dei **conflitti ancora aperti con la popolazione autoctona**.

La convenzione internazionale nacque nel **1965**, un'epoca in cui negli Stati Uniti **era in atto un'accanita lotta per i diritti civili**. Era da cento anni che, nell'ambito della discriminazione razziale, nulla era stato fatto, da quando Abramo Lincoln, nel 1863, nel pieno della Guerra Civile, proclamò la liberazione degli schiavi, e dalle successive aggiunte apportate alla Costituzione americana fra il 1865 e il 1870, che attribuivano diritti fondamentali minimi, peraltro formulati genericamente, a tutti i cittadini. Questi non sopravvissero, da allora, che sulla carta. La Corte Suprema non riuscì a imporre agli Stati dell'Unione l'applicazione dei diritti democratici elementari come il principio d'uguaglianza o il suffragio universale.

Il **1954** (!) fu un anno decisivo: la Corte Suprema qualificò la **discriminazione razziale** come un **attentato al principio d'uguaglianza** per mezzo di diverse sentenze concernenti l'uso dei mezzi di trasporto pubblici. Ma molti Stati del sud non erano ancora

pronti ad applicare la parità di trattamento. Nel 1957 il presidente Eisenhower dovette inviare la Guardia Nazionale a Little Rock in Arkansas per assicurare l'accesso a nove bambini neri a una scuola fino ad allora esclusivamente frequentata da bianchi.

La svolta decisiva giunse nel 1963/64 dopo i sanguinosi disordini nel Mississippi e in Alabama e dopo le enormi manifestazioni con più di 200.000 partecipanti guidate da M.L. King.

Il 1963 è pure memorabile per l'intervento del presidente Johnson che, intonando davanti al Congresso «We shall overcome», prese definitivamente le parti del programma per i diritti civili iniziato dal suo predecessore J.F. Kennedy.

Un anno dopo, nel **1964**, il Congresso, dopo un dibattito acerrimo al Senato, approvò una **legge sui diritti civili**. Questa aboliva la separazione razziale nei luoghi pubblici, proibiva la discriminazione nei ristoranti privati, negli alberghi, cinema, teatri e stadi sportivi così come nelle istituzioni statali, parchi, ospedali, scuole e biblioteche. (Le scuole private, in questo ambito, sono parificate a quelle pubbliche perché fruiscono di sussidi statali.) Il divieto di discriminazione sul luogo di lavoro costituisce una parte importante di questa legge. La legge

sui diritti civili fu arricchita ulteriormente nel corso degli anni, specialmente con la legge per l'abrogazione di ogni rifiuto al diritto di voto per la gente di colore (1965), oppure con la legge sui diritti civili del 1968, che proibisce la discriminazione nell'ambito della casa, sia nell'affitto che nell'acquisto.

Sul piano legale, la discriminazione razziale veniva così demolita. Nella vita reale, le relazioni fra i diversi gruppi etnici e culturali erano e rimangono però sempre fortemente **conflittuali**. Basti ricordare i disordini di Los Angeles nell'autunno del 1993. Di fronte a duecento anni di schiavitù, a una popolazione non bianca che viveva e vive ancora oggi nella miseria, di fronte al genocidio perpetrato contro gli indiani, o alle guerre contro il Messico, molti ritengono che tutto ciò sia ancora insufficiente: nonostante tutto l'affannarsi a proposito della «Great Society» nella quale tutti gli Uomini dovrebbero trovarsi uniti sotto il segno della libertà e della giustizia.

Gli americani sono molto **sensibili** all'interpretazione culturale dei loro

problemi, così sono pure molto **su-scettibili** di fronte alle **critiche esterne**. Anche a causa di ciò, e soprattutto nel bel mezzo dei drammatici anni '60, l'adesione alla convenzione contro il razzismo non giunse a essere dibattuta negli Stati Uniti. Inoltre la loro politica estera di quegli anni era visibilmente osteggiata a causa della guerra in Vietnam, della crisi di Cuba e dell'intervento dei marines nella Repubblica Dominicana, solo per citare alcuni esempi.

Negli Stati Uniti quindi, **i tentativi seri di eliminare la discriminazione razziale sono in atto appena da trent'anni**. La fine di tutti i **conflitti** è ancora molto lontana, valga in primo luogo l'esempio che riguarda la **popolazione autoctona**. Sono questi problemi irrisolti che impediscono agli USA di aderire alla convenzione internazionale contro il razzismo, e non le cosiddette incompatibilità con la Costituzione americana, come affermano i promotori del referendum. Poiché, secondo l'articolo 3 di questi accordi, gli Stati aderenti si impegnano a «prevenire, proibire ed eliminare» le pratiche che portano alla segregazione.

5.4 La propaganda razzista semina discordia

Emil Rahm, segretario e portavoce del comitato referendario, scrive in una lettera alla Solothurner Zeitung del 23.7.1993:

«L'ONU persegue una mescolanza di popoli e di razze, addirittura proibendo qualsiasi differenziazione fra di esse e dichiara che tutti sono uguali invece che equivalenti. Il miscuglio delle razze porta a tensioni e presto potremo usare la legge contro la discriminazione razziale come in Sudafrica. Vogliamo anche noi creare, con leggi penali, una simile situazione?»

In una lettera del suddetto comitato alla Commissione del Consiglio Nazionale del 3.5.1993, si legge: **«L'esperienza insegna che la mescolanza fra i popoli conduce a disordini, che possono essere repressi soltanto con misure di carattere totalitario, finché alla fine esplodono.»** Oppure, detto più brevemente: **«I disordini portano al totalitarismo.»**

Il comitato per il referendum **confonde cause ed effetti: non è la mescolanza di culture e di popoli in sé** che porta alla **rottura della pace sociale**. Sono piuttosto quei sobillatori che fomentano la paura e l'intolleranza, proprio con affermazioni come «miscuglio culturale» o «le grandi differenze fra gruppi culturali o etnici provocano disordini». In Sudafrica non è la mescolanza delle popolazioni che provoca le tensioni e i disordini sanguinosi, ma il sistema dell'Apartheid. Facendo dei deboli i **capri espiatori**, i promotori del referendum **sviano così l'attenzione dai reali problemi sociali** e non si confrontano con le minacce alla struttura sociale e all'ambiente.

Il nuovo articolo 261^{bis} del Codice penale è diretto proprio a proteggere la pace sociale, è adatto a mantenere l'ordine pubblico e a impedire disordini. **Esso ci proteggerà tutti.**

Potremo vivere nella certezza che le offese infamanti alla dignità umana non diventeranno cose di tutti i giorni e non affosseranno i valori fondamentali della democrazia, potremo anche vivere con la sicurezza di non dover sopportare impotenti, da vittime, i soprusi razzisti.

Al di là del turbamento personale vi è anche la questione della **certezza del diritto**: i delinquenti che con la loro propaganda sobillatrice atten-

tano alla pace sociale, devono essere condotti in giudizio come ogni ladro. Anche questa è una conseguenza del principio di uguaglianza.

5.5 Le nostre tradizioni: tutto rimane come prima

Il comitato referendario afferma:
«Le obbligazioni contenute nell'articolo 2, lett. b ed e della convenzione-ONU, secondo le quali i nostri gruppi etnici autoctoni (persone e organizzazioni) non sono da promuovere né da proteggere. al contrario dei gruppi multirazziali che ricevono sostegno e promozione, se lo desiderano, equivalgono a una vera e propria rivoluzione culturale. Noi non ci presteremo a queste macchinazioni.»

Con altre parole, in uno scritto del 3.6.1993, indirizzato alle Camere:
«La costrizione alla 'non-discriminazione' conduce all'assimilazione degli esseri umani, alla distruzione delle comunità nazionali, etniche, razziali e religiose.»

In primo luogo: che razza di cultura da proteggere dal declino sarebbe quella che permette impunemente di denigrare altri uomini diversi per aspetto, fede o pensiero?

La convenzione contro il razzismo non minaccia affatto la sopravvivenza dei gruppi etnici autoctoni. Niente e nessuno impedisce alla Confederazione o al Canton Grigioni di prendere iniziative per la salvaguardia della lingua reto-romancia, o di promuovere la salvaguardia di uno qualsiasi dei molti dialetti svizzeri. **Nessuno dei gruppi folcloristici viene minacciato dalla convenzione;** essi possono, come finora, coltivare le loro tradizioni: far suonare i loro campanacci, sventolare le loro bandiere, portare i costumi tradizionali o intonare canti di montagna e patriottici, od orgogliosamente affermare: «Stai si rumantsch, defenda tiu lungatg.» Tutto questo come prima, con il sostegno e la promozione da parte dei Cantoni e della Confederazione.

Il secondo capoverso dell'art. 2 della convenzione contro il razzismo obbliga gli Stati firmatari a **prendere particolari misure volte a proteggere e a sviluppare determinati gruppi razziali**, «quando le circostanze lo giustificano», ossia quando nella popolazione vi siano differenze etniche (cfr. punto 2.3). **Né più né meno quello che avviene attualmente** in un paese composto di minoranze. A dire il vero lo Stato potrebbe fare di più in quest'ambito. L'associazione berneese del Canton Giura lo saprebbe certamente apprezzare.

Nella convenzione contro il razzismo (art. 2, cpv. 1, lett. b) non c'è **nessuna indicazione che i gruppi etnici autoctoni non debbano essere promossi né protetti**, come affermano i promotori del referendum. Piuttosto lo Stato non dovrà in alcun modo promuovere la discriminazione razziale propagandata da persone o da organizzazioni.

La lettera e dello stesso capoverso invita gli Stati a far valere il loro in-

flusso morale nella battaglia contro la discriminazione razziale. Questa disposizione è soltanto una raccomandazione e legalmente non ha nessun carattere vincolante.

Perciò l'articolo 7 della convenzione esige dallo **Stato** un impegno attivo nella **lotta contro i pregiudizi razziali**, principalmente nell'insegnamento, nell'educazione, nella cultura e nell'informazione. Ciò significa in pratica, che **le tendenze già in atto all'integrazione di diversi gruppi etnici vengono rafforzate**. Ma sia chiaro: tendenze all'integrazione, non all'assimilazione come sottintende il comitato referendario. L'assimilazione e l'adattamento conducono all'estinzione della cultura originaria delle minoranze. L'integrazione, ossia l'introduzione in qualcosa di esistente, lascia invece liberi gli spazi per una convivenza molteplice e rispettosa. Ed è questo che forse rappresenta meglio la cultura svizzera.

5.6 Le straniere e gli stranieri non ottengono maggiori diritti

Il comitato referendario afferma che la convenzione contro il razzismo e la legge corrispondente annienterebbero il carattere nazionale e che la loro adozione significherebbe **«uguali diritti per Svizzeri e stranieri, ad esempio: porte aperte al diritto di voto, accesso all'amministrazione pubblica, apertura delle associazioni. Secondo l'art. 1 della convenzione, una semplice distinzione o preferenza di razza, colore della pelle, ascendenza, nazionalità, carattere nazionale o cultura sarebbe considerata una discriminazione (un reato cioè secondo il nuovo art. 261^{aa}, il quale ha come conseguenza l'apertura indiscriminata delle associazioni a ogni straniero) ... Le associazioni autoctone (folcloristiche, musicali, dialettali, di canto e altre) non potranno più essere sostenute in modo finalizzato a livello nazionale.»**

Queste affermazioni sono, a dir poco, completamente campate in aria, in verità sono menzogne pure e semplici. Non hanno nessun riscontro nella realtà. Esattamente come oggi, le associazioni di diritto privato non saranno tenute, nemmeno in futuro, a essere aperte a tutti. **Così come oggi l'associazione dei Grigionesi di Zurigo non è tenuta ad ammettere cittadini basilesi, nemmeno in futuro dovrà farlo per gli stranieri.** Compete al libero convincimento delle associazioni, nella loro piena **autonomia**, chi accettare o meno come membro. Altrimenti un membro del Partito degli Automobilisti potrebbe esigere di essere ammesso fra i Verdi.

E se ci dovessero essere ancora dubbi – infondati – la Svizzera aderirà alla convenzione contro il razzismo solo alla **condizione** che la vigente libertà di associazione venga garantita.

Anche per quanto riguarda il **diritto di voto e di eleggibilità per le straniere e gli stranieri**, la convenzione non porterà **nessun cambiamento**. I Cantoni possono dare la facoltà ai Comuni di introdurlo **limitatamente all'amministrazione locale**. Nel Cantone di Neuchâtel questo diritto esiste dal 1849 (!) e nel Canton Giura dalla sua fondazione nel 1979.

In tempi più recenti, anche in diversi altri Cantoni furono intraprese iniziative politiche per introdurre il diritto di voto e di eleggibilità per le straniere e gli stranieri a livello comunale e cantonale: a Basilea, Berna, Argovia, Vaud, Ginevra e Zurigo. In parte questi progetti sono rimasti ancora sul tappeto perché respinti in votazioni cantonali. Su queste decisioni popolari e i loro regolamenti di legge, la convenzione contro il razzismo (art. 1, cpv. 2) non ha nessun influsso, proprio perché in questo caso si tratta di una distinzione fra cittadini e non cittadini di uno Stato.

Altrettanto poco la convenzione ha da spartire con il diritto di accesso al-

la funzione pubblica. La **legge svizzera concernente la pubblica amministrazione** (art. 2 cpv. 1) del 1927 stabilisce che tutte le Svizzere e gli Svizzeri possono diventare funzionari a patto di avere una reputazione integra e di non essere stati dichiarati inabili a ricoprire un impiego pubblico. Secondo il capoverso 2 di questo articolo, in casi eccezionali, si può rinunciare alla richiesta di possedere la cittadinanza svizzera. Cittadini stranieri possono quindi, secondo il diritto svizzero vigente da molti anni, in casi eccezionali, essere assunti a un impiego pubblico. **Questo non ha nulla a che vedere con la convenzione contro il razzismo.**

5.7 La critica, anche aspra, rimane legittima

Il comitato referendario scrive, il 3.5.1993, alla Commissione del Consiglio Nazionale: **«Ogni opposizione contro questa politica** (apertura delle frontiere alle fiumane di richiedenti asilo e di profughi economici -NdT-) **motivandola, per esempio, con le conseguenze distruttive per la cultura e l'identità, potrebbe venire legalmente giudicata 'razzista'.**» Oppure: **«Chiunque criticherà pubblicamente gli stranieri potrà essere punito con la prigione o con una multa indeterminata. Libri e riviste che lottano contro l'inforestierimento potranno essere proibiti! La nuova legge darà via libera alle delazioni e alle perquisizioni domiciliari.»** O, più sem-

plícemente: **«Chi, pubblicamente critica gli stranieri potrà essere punito.»** Da un volantino del gruppo «SOS-Schweiz»: **«Stranieri e 'asilanti' privilegiati: non potranno più essere criticati... Invece di mettere un freno a questo sviluppo pericoloso (politica irresponsabile di asilo -NdT-), i nostri politici tentano di criminalizzare i critici con l'appellativo di 'razzista' e di proteggere l'immigrazione proveniente da tutto il mondo. ... Bel colpo a Palazzo Federale! Pianificato l'inforestierimento della Svizzera al 40%. Noi dovremo niente di meno che adattarci agli immigranti e promuovere e pagare questa innaturale società multiculturale.»** eccetera.

Anche queste affermazioni non hanno nessun reale fondamento. Gli eccessi di parole servono soltanto a **surriscaldare gli animi.**

La critica, naturalmente, rimane legittima, anche la più aspra, purché non si trasformi in villipendio alle persone o ai gruppi **umani.** La critica rivolta alla politica d'asilo decisa e

condotta dalle nostre autorità non ricade sotto le disposizioni contro il razzismo.

Né la convenzione contro il razzismo né la legge correlata hanno minimamente a che fare con la politica d'asilo o con la politica verso gli stranieri. Esse proteggono **tutti** gli esseri umani dagli attacchi razzisti. Perciò,

secondo l'interpretazione corretta del concetto di «discriminazione razziale» (cfr. punto 2.2) anche le Svizzere e gli Svizzeri possono esserne vittime.

«Razza» non è da confondere con «nazionalità». Non è questo il luogo per discutere di politica d'asilo o di politica degli stranieri.

5.8 Nessuna traccia di diritto penale discrezionale

«Diritto penale discrezionale» lo chiamano i promotori del referendum: **«Il Governo del Canton Zurigo, nella sua risposta a un'interrogazione del 4 aprile 1990, respinse questa 'legge discrezionale'. Il Governo scriveva: 'Il diritto penale discrezionale fu condannato e respinto dalla Svizzera come tipico degli Stati totalitari'. «Determinanti non sono più l'esistenza di un diritto e di precise norme legali, bensì la disposizione dei cittadini e la discrezionalità dei giudici nell'interpretazione di questa legge 'elastica'»**

E' vero che il Governo cantonale zurighese si esprime con questa frase. Ciò che **tacciano intenzionalmente** i rappresentanti del comitato referendario è il fatto che quella **presa di posizione si riferiva a un progetto di legge**

ge contro la discriminazione razziale che oggi suona **completamente diverso** dopo le modifiche subite durante la procedura di consultazione. I promotori del referendum sorvolano pure sul fatto che il Governo zurighese si è inequivocabilmente pronunciato per l'adesione alla convenzione contro il razzismo.

Nel febbraio del 1994, il **Consiglio di Stato zurighese**, in **risposta** a una **corrispondente interrogazione** scritta, si è pure espresso chiaramente a favore delle nuove disposizioni penali. Nella presa di posizione del Governo cantonale si legge fra l'altro: «Quando **gli oppositori** del progetto di legge ricavano dalla risposta alla consultazione di allora, estraendolo dal contesto, un riferimento a possibili conseguenze negative di un progetto impreciso e lo generalizzano in quel modo, **non rendono giustizia al vero significato**, ma **manipolano quelle osservazioni** in funzione dei loro scopi politici. Nella risposta alla consulta-

zione dell'aprile 1990, non fu sostenuta in alcun modo l'interpretazione che le nuove disposizioni penali rappresentino in toto una concezione discrezionale del diritto secondo i modelli totalitari.»

L'art. 261^{bis} del Codice penale punisce infatti unicamente i **delitti politici**

chiaramente definiti ma nessun atto preparatorio e neppure un qualsiasi pensiero esistente soltanto nella testa di qualcuno. La giustizia si adeguerà alle regole, come per ogni legge del nostro ordinamento. In ogni caso, esistono i mezzi legali per impedire qualsiasi decisione arbitraria.

5.9 Le discussioni attorno a un tavolo di bar rimangono private

«La manifestazione di qualsiasi indignazione nei confronti di stranieri sarà punita in futuro.» ecc.

La nuova fattispecie di reato contemplata nell'art. 261^{bis} limita la libertà di espressione in modo accettabile (cfr. punto 3.2). Ciò non significa che il raccontarsi barzellette sugli Appenzellesi o sugli Austriaci al bar sarà punibile.

Perciò tre dei cinque capoversi dell'art. 261^{bis} cominciano con le parole «**chi pubblicamente...**». Ciò che si intende per «pubblicamente» lo ha precisato in lungo e in largo la nostra giurisprudenza. Il Tribunale Federale suddivide l'ambito della vita umana in una sfera segreta, una privata e una collettiva. La **sfera segreta o intima**

comprende tutti quei fatti e quegli avvenimenti della vita che vengono confidati soltanto a certe persone. Alla **sfera privata** appartiene tutto il resto della vita privata: tutte le manifestazioni che un individuo vuol condividere con un cerchio di persone relativamente vicine: parenti, amiche, amici e conoscenti. Tutti gli atti che ricadono in questi due ambiti **non sono** da considerare «**pubblici**». La **sfera collettiva** comprende tutte le manifestazioni rivolte a un più vasto pubblico, per esempio quelle fatte a conferenze, manifestazioni, gli articoli su giornali e riviste, volantini, annunci, opuscoli o libri. Inoltre, affinché si configuri un reato bisogna essere in presenza di una **intenzionalità**. Ciò significa che l'autrice o l'autore **vuole** pubblicamente incitare all'odio di razza o **vuole** offendere pubblicamente la dignità di altri esseri umani,

oppure, per lo meno, **sa di ottenere questo effetto.**

Per quanto riguarda la «**situazione da bar**» che i promotori del referendum si affannano continuamente a richiamare, essa significa: chi in un locale pubblico, in un cerchio ristretto, impreca contro la presenza dei Turchi, non si comporta certamente bene, ma non rientra nella fattispecie di reato dell'art. 261^{bis}, perché questa esternazione non raggiunge un pub-

blico più vasto. Chi però alzando la voce, salendo magari su una sedia, grida nel locale: «Ascoltatevi tutti! Non trovate anche voi che questi porci di Turchi dovrebbero restarsene a casa loro?» infrange questo articolo di legge. Infatti si rivolge, al di là dei suoi conoscenti, a un cerchio più vasto, si esprime cioè pubblicamente sapendo per lo meno che così facendo offende gravemente i suoi vicini Turchi.

5.10 Crocifissi e recite natalizie rimangono al loro posto

«Dire ancora soltanto quello che 'pensano tutti' e non 'disprezzare' nessuno significa unicamente opinioni indifferenziate, religione mondiale; per esempio... la limitazione o addirittura il divieto dell'istruzione cristiana occidentale nelle scuole (comprese le recite natalizie) come pure il rifiuto dei crocifissi.» Oppure, in altre parole, nella lettera del comitato referendario alle Camere Federali del 3.6.1993:

«Così, in un numero sempre maggiore di scuole, viene già propagata la tolleranza religiosa, ma non nei confronti del Cristianesimo e del Giudaismo, fondate sulla Bibbia. 'Merry Christmas' si trasforma in 'happy holidays'. Nelle regioni cattoliche, anche in Svizzera, vengono banditi i crocifissi dalle scuole e dagli spazi pubblici (...) sono perfino state proibite le recite natalizie.»

Queste asserzioni sono astruse. **La libertà di fede e di coscienza**, così come stabilito nella Costituzione Fede-

rale (art. 49), **non distingue fra confessioni.**

In questo senso è pure da intendere il principio della neutralità confessionale nell'insegnamento (art. 27, cpv. 3, Costituzione Federale), che obbliga le scuole pubbliche a rispettare i sentimenti religiosi delle scolare e degli scolari di tutte le confessioni. Ciò significa che la scuola deve evitare di «identificarsi con una religione sia essa di maggioranza o di minoranza e di giudicare così le convinzioni dei cittadini appartenenti ad altre confessioni» (Tribunale Federale 116 la 252 e segg. 1991).

Per questo il Tribunale Federale ha accolto il reclamo di un maestro, di tre cittadini e dell'Associazione dei Liberi Pensatori Svizzeri che si erano opposti alla decisione del Consiglio Comunale di Cadro (TI) di affiggere un crocifisso in ogni aula del nuovo complesso scolastico. **Questa sentenza, totalmente indipendente dalla convenzione contro il razzismo e dalla legge corrispondente, risalente al 1990**, mette a confronto unicamente diversi diritti costituzionali: quelli relativi alla libertà di fede e di coscienza e a un insegnamento confessionalmente neutrale con quello concernente l'autonomia comunale.

Il **preteso divieto delle recite natalizie** fa riferimento allo scalpore suscitato, nel novembre 1992, dalla Consigliera cantonale democristiana Trudi

Langenegger al **Gran Consiglio saggalese** con un'interpellanza, sottoscritta da 44 firme, intitolata «**I bambini islamici portano l'insicurezza nelle scuole elementari**». Con questa si chiedeva al Governo cantonale se non fosse anch'esso dell'avviso «che la tolleranza si era spinta troppo in là, dal momento che nelle scuole elementari, la nostra concezione del mondo viene a essere rimossa.» Sottintesa è la concezione cristiana del mondo. Perché «si conoscono casi in cui, per riguardo verso i bambini islamici, si è rinunciato alle usanze dell'Avvento, ai canti e alle recite natalizie, ecc.».

Nella sua **risposta**, il **Governo saggalese** scrisse, il 14 aprile 1993, che tali eventi non potevano essere generalizzati, che potevano facilmente crearsi dei problemi nell'integrazione di bambini provenienti dall'ambito culturale e sociale islamico, ma anche che «una pluralità culturale nella scuola elementare presenta i suoi lati positivi, perché le scolare e gli scolari vengono a conoscere e apprezzare altri modi di vita e i loro valori».

L'interpellanza scatenò feroci discussioni sulla stampa locale, alle quali parteciparono anche molti insegnanti. Risultò chiaramente che esi-

stono maestre e maestri cristiani che non eseguono né canti né recite natalizie pur non avendo nessun allievo musulmano nella loro classe. D'altra parte ci sono classi con l'80% di bambini islamici in cui le usanze natalizie hanno un peso importante.

Quando però **Walter Steinemann**, rappresentante del Partito degli Automobilisti, durante il dibattito in Consiglio Nazionale, qualifica la legge contro il razzismo come una «**legge contro la razza bianca**» e usa come **argomento l'interpellanza** Langenegger – senza citarla, ma praticamente nel suo testo completo – la vaga affermazione «si conoscono casi in cui (...) si è rinunciato (...) alle recite natalizie» acquista improvvisamente un grosso peso. Un bel boccone per i promotori dei referendum che deformano ulteriormente la realtà affermando che «sono già state **proibite** perfino le recite natalizie.»

Il divieto di discriminazione contenuto nell'art. 261^{bis} del Codice penale non porta né alla persecuzione delle concezioni cristiane né fornisce alcuna base legale al matrimonio fra persone dello stesso sesso né a nessun'altra insinuazione arbitraria che venga propagata. Questa è pura demagogia. Dai lavori preparatori alla legge contro il razzismo risulta chiara-

Herbert Meier, Bruno Weber, il dott. Gerd J. Weisensee scrivono in nome di un «movimento dei cittadini» (Schweizerische Katholische Wochenzeitung, 17.9.1993): **«Specialmente la disposizione del capoverso 1 (art. 261^{bis} CP -NdT) che punisce l'incitamento alla discriminazione di una persona a causa della sua etnia o religione, invita alle interpretazioni e alle applicazioni più arbitrarie a seconda dell'ideologia o della concezione del mondo. Da una parte, per mezzo del concetto indefinito e discutibile di discriminazione, potrebbero essere perseguitate le opinioni e i comportamenti cristiani particolarmente sentiti. Dall'altra, gruppi politici marginali chiassosi potranno essere elevati al rango di gruppo etnico con diritti privilegiati e promozione speciale. (Matrimoni fra omosessuali, adozione per le lesbiche, diritto alla droga, ecc.).»**

mente che, per esempio, lesbiche e gay non potranno far riferimento a queste disposizioni per il riconosci-

mento legale delle loro relazioni. Nel messaggio del Consiglio Federale che accompagna la legge viene detto chia-

ramente che «criteri come il sesso, le tendenze sessuali» non riguardano la punibilità della discriminazione.

5.11 La «menzogna di Auschwitz» è l'arma più pericolosa dell'antisemitismo

«Con la legge approvata si tenta (...) di limitare la libertà della ricerca scientifica pura (non tecnologica o tecnocratica) e della ricerca della verità. Accanto ad altre scienze vengono colpite specialmente la ricerca storica e l'antropologia biologica. Con questa legge viene annullata un'importante conquista dell'Illuminismo. (...) Che cosa vuole una simile legge del 1993, 48 anni dopo la fine della guerra, in un paese che non vi fu assolutamente coinvolto?» (Jean Jacques Hegg, Consigliere comunale dei Democratici Svizzeri a Dübendorf -ZH- in una lettera pubblicata dal Neues Bülacher Tagblatt il 9.8.1993.)

mizzazione del genocidio o di altri delitti contro l'umanità non proibisce in nessun modo la ricerca nel campo della questione razziale, ammesso che questa attività possa chiamarsi «ricerca». Ciò significa che chi vuole proprio occuparsi della superiorità di una razza deve anche confrontarsi – per mezzo di metodi scientifici riconosciuti – con la concezione opposta predominante nella scienza. E questo non può portare che a un solo risultato, ossia che: **«Qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione fra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente»** come afferma il capoverso 6 del Preambolo alla convenzione contro il razzismo.

La falsificazione storica del tipo della «**menzogna di Auschwitz**», anche dopo 48 anni dalla fine della guerra, deve sempre essere punita. Perché questa mostruosità offende nel più profondo **non solo i sei milioni di vittime dell'olocausto e i loro con-**

La fattispecie di reato di propaganda di idee razziste o di negazione o mini-

giunti, in quanto accusati di mentire, ma serve anche a **rendere di nuovo presentabile il nazismo**.

Chi mette in dubbio l'esistenza dei campi di sterminio nazisti, chi non ha imparato nulla dall'olocausto è **corresponsabile**, se dovesse ripetersi l'impensabile, **se dovesse rendersi possibile un nuovo olocausto**. La «menzogna di Auschwitz» è **l'arma più pericolosa dell'attuale antisemitismo**.

Proprio in Svizzera è importante punire penalmente la negazione del genocidio e la falsificazione della storia; la **Svizzera** è proprio «un utile **retrotterra logistico (...)** per le **camicie brune d'Europa**.⁴

Dal nostro paese vengono **inviati in tutto il mondo scritti proibiti altrove** – per esempio in Germania, dove sui giornali neonazisti si fa apertamente pubblicità alle fonti di riferimento svizzere: per «La menzogna di Auschwitz» di Thies Christophersen, membro di un commando di SS ad Auschwitz, o per «Il mito di Auschwitz» di Wilhelm Stäglich. Queste e altre pubblicazioni si possono ottenere presso **Gaston-Armand Amaudruz** a Losanna, il fondatore del «Nouvel Ordre Européen»,

NOE, una delle più vecchie internazionali nere. Amaudruz diffonde anche prodotti propri come il suo «La coscienza di razza è condannabile?» o il Bollettino d'informazione del NOE, il «Courier du continent» sul quale definisce la legge contro il razzismo come una «legge museruola».

Anche la rivista «**Eidgenoss**» viene diffusa oltre i confini. Pubblicata dalle sei alle dieci volte l'anno dal giurista di Winterthur **Max Wahl**, può essere definita a buon diritto come **foglio antisemita della peggior specie**. Wahl fa pubblicità, praticamente su ogni numero, per l'edizione in carta sottile del «Mein Kampf» di Hitler con le seguenti parole: «L'opera si legge, nel suo messaggio profetico, impressionante e sempre valido, come se fosse scritta oggi. Quest'opera storicamente importantissima per la Germania non può venir stampata negli Stati in cui fu diviso il Reich. E in Svizzera, le cerchie giudaiche vogliono impedire la lettura ai 'liberi cittadini'.»

Nel luglio del 1992 Wahl fu condannato dal **Tribunale di Monaco** a una multa di 25.000 marchi per **sovversione e incitamento all'odio razziale così come per offesa e diffamazione della memoria dei defunti**. Il suo difensore, l'avvocato amburghese beneamato dai circoli neo-nazisti Jürgen Berger, ha insistito nella sua arringa

⁴ Frischknecht, Jürg: Die Schweiz als Hinterland, in: «Schweiz wir kommen» – Die neuen Frontler und Rassisten, Zurich 1991, pag. 117 e segg.

sulla «menzogna di Auschwitz». Nel campo di concentramento ci sarebbero stati «cabarets, asili per bambini, scuole e perfino bordelli» come pure «vacanze e scarcerazioni. Di campo di sterminio non si può proprio parlare.» Queste sono le affermazioni inaudite, contro ogni evidenza storica, che l'avvocato ha sostenuto nel suo discorso.

Ci sarebbero ancora altre persone da nominare, le cui pubblicazioni non potrebbero sussistere davanti alla legge contro il razzismo. Un esempio è il libro di «storia» «Adler und Rose» del 1992 dell'ex-insegnante di Adiiswil **Bernhard Schaub**, che cita presunte fonti secondo le quali gli elenchi dei defunti di Auschwitz avrebbero contenuto «soltanto» 74.000 nomi, «la metà dei quali deceduti per morte naturale». I nazisti avrebbero quindi assassinato «soltanto» 37.000 esseri umani – una piccolezza per il signor Schaub. In una lettera al Tages-Anzeiger di Zurigo del febbraio 1993,

Schaub si difende dall'accusa di nazismo e scrive: «Il mio libro si situa, giuridicamente, su un terreno completamente legale. Soltanto dopo l'entrata in vigore della cosiddetta 'legge contro il razzismo' sorgerebbe probabilmente una situazione diversa.»

Anche il docente di scuola secondaria di Therwil **Jürgen Graf** si vede già coinvolto in un processo, dopo aver spedito ad alcuni membri delle Camere Federali il suo opuscolo «**L'olocausto alla prova dei fatti – Testimonianze oculari contro leggi di natura**». Il titolo parla già del contenuto, anche se non necessariamente della portata dell'incredibile cinismo che percorre questo scritto. In effetti Jürgen Graf avrebbe giustamente da temere un procedimento penale e pure una condanna dall'applicazione del nuovo art. 261^{bis} del Codice penale. Un processo contro i suoi scritti revisionisti non sarebbe affatto una «zappata sui piedi» come sostiene lo stesso Graf.

5.12 La libertà di commercio e di professione rimane garantita

«Un'osteria di villaggio o un ristorante di quartiere non potrebbero più difendersi da un gruppo di stranieri non assimilati, se questi, con il loro comportamento, facessero allontanare la clientela abituale. L'oste andrebbe in rovina.»
– **«Si vuol prescrivere agli Svizzeri a chi dare un appartamento o un posto di lavoro.»**

I contratti di lavoro e di affitto possono, come sempre, essere stipulati fra parti liberamente scelte. La **libertà di contratto rimane intatta** per le relazioni fra le persone private. Colui che non assume una donna di colore o non affitta il suo appartamento a un musulmano agisce in verità **contro l'etica**, però **non si rende punibile penalmente** a meno che non infranga contemporaneamente l'art. 261^{bis}.

L'**esempio** seguente può illustrare la situazione: un impresario edile pubblica un annuncio per assumere un manovale con la precisazione «non straniero». Con ciò esclude, pubblicamente, un cittadino straniero dalla possibilità di trovare lavoro presso la

sua ditta. Questo però può verosimilmente avere un suo fondato motivo, per esempio quello di aver esaurito, per la sua impresa, la quota di operai stagionali consentita. L'impresario non ha quindi nessuna intenzione discriminatoria nei confronti degli stranieri. E questa intenzione deve essere presente per infrangere le disposizioni dell'art. 261^{bis}.

Di tutt'altra cosa si tratterebbe se un oste appendesse alla porta del **suo locale** un cartello con la scritta: **«Stranieri indesiderati»**. Questo rappresenta indubbiamente una discriminazione inaccettabile. La maggior parte dei Cantoni conosce un **«dovere di ospitalità»**: i gestori di locali pubblici devono permettere l'entrata a tutti e sono tenuti a servire tutti, a meno che ci sia un motivo particolare, come l'ubriachezza o l'eccessivo chiasso. Se quindi un **«gruppo di stranieri non assimilati»** frequenta regolarmente un ristorante, provocando l'allontanamento dei clienti abituali, secondo il nuovo articolo di legge, se questi ultimi si allontanano perché si sentono disturbati dall'**aspetto** degli stranieri non sussiste alcun motivo perché il gestore scacci dal suo locale i clienti stranieri. Tutt'al più si rammaricherà per la sua vecchia

clientela, ma dovrà cercarsene una nuova. Se il gruppo di stranieri però diventa fastidioso per il suo **comportamento**, l'oste può allontanarlo come farebbe con qualsiasi altro cliente.

Il «caso dell'oste portato alla rovina dalla presenza di clienti stranieri» è una falsa costruzione dei promotori del referendum, come tanti altri esempi che servono soltanto a surriscaldare l'atmosfera.

5.13 Il grado della pena è chiaramente fissato dall'art. 261^{bis}

«La certezza del diritto in Svizzera viene messa in discussione perché i delitti non sono più definiti chiaramente e il grado della pena, contro la pratica vigente, non viene stabilito.» Volantino «SOS-Schweiz»: **«Chi vuole conservare la Svizzera agli Svizzeri viene perseguito con pene di grado indefinito... Persecuzione di pubblicazioni scomode, sequestro di libri, perquisizioni domiciliari e saccheggi polizieschi di biblioteche private come nell'ex-Unione Sovietica e nella Repubblica Federale Tedesca saranno all'ordine del giorno. Stato sovietico su Terra Svizzera!»**

Il tramonto dello Stato di diritto viene evocato in modo assolutamente ingannevole. **Il grado della pena dell'art. 261^{bis} CP è stabilito** dalle parole «multa» o «carcere». L'ammontare della multa può raggiungere il massimo di 40.000 franchi secondo l'art. 48 del CP e la pena detentiva è compresa fra tre giorni e tre anni. Il Codice penale, secondo la prassi attuale, non menziona il caso in cui il grado della pena si distanzia da questo ambito.

I **presupposti** e le condizioni che giustificano le perquisizioni domiciliari, i sequestri e gli altri provvedimenti durante l'istruttoria e il procedimento d'inchiesta sono chiaramente regolati dagli ordinamenti di procedura penale cantonali e valgono per qualsiasi reato, non solo per quelli contemplati dall'art. 261^{bis}.

5.14 La legge contro il razzismo colma determinate lacune del diritto penale

**«Contro leggi penali inutili» –
«Stranieri e Svizzeri sono già sufficientemente protetti dai reati!»**

L'art. 261^{bis} del Codice penale è tutt'altro che superfluo. Esso **elimina** finalmente **grosse lacune della nostra legislazione penale**. (Cfr. le motivazioni esaurienti al punto 3.1.)

Per capire meglio guardiamo al seguente **esempio** abbastanza frequente: **sul muro** di una casa o di un giardino **appare la scritta** «Turchi e Italiani porci: tutti alle camere a gas», oppure sulla lapide commemorativa delle vittime dell'olocausto accanto a una sinagoga vengono tracciate delle

svastiche. Con l'**ordinamento attuale soltanto il proprietario dell'immobile** – o il possessore – può rivendicare un risarcimento dei danni. I **destinatari** dell'offesa non hanno **nessun diritto di querela** perché secondo l'attuale giurisprudenza non risultano abbastanza concretamente colpiti. **Secondo il nuovo articolo penale** però, **lo Stato deve intervenire d'ufficio** rappresentando contemporaneamente le parti lese. Allo Stato compete pure la difesa della pace sociale che viene messa in pericolo da queste imbrattature. Il **danno** che ne è risultato è dunque **molto più grave delle spese di pulizia**. Perciò si giustifica una pena più elevata che per i semplici danni alle cose.

L'isolamento politico dei promotori del referendum

Furono cinque persone in tutto, che l'anno scorso, si riunirono in un comitato referendario chiamandolo «Azione per la libertà di opinione» con l'aggiunta «Contro la tutela dell'ONU». Una denominazione che calza a pennello, vista la disinvoltura con cui, attraverso gli annunci-jolly si inveisce contro tutto quello che, anche da molto lontano, «puzza di socializzazione». **Cinque persone** che si situano politicamente all'estrema destra, e **con le quali ufficialmente nessuno vuol avere a che fare**, all'infuori dei revisionisti che diffondono la «menzogna di Auschwitz» e di Gaston-Armand Amaudruz, il vecchio fascista losannese.

La forza trainante di questo comitato che ha lanciato il referendum contro la legge contro il razzismo, è il suo portavoce e segretario **Emil Rahm**, membro del Partito Popolare Svizzero, nella vita professionale produttore di vino e di champagne per bambini ('Rimuss') a Hallau; nel tempo libero giornalista per hobby e recordman di lettere ai giornali. Emil Rahm è pure **editore di «Memopress»**, un bollettino di 4 pagine che grida aiuto contro il complotto mondiale «giudeo-massonico-bolscevico».

Nel suo «Rapporto sulla sicurezza in Svizzera» che lo storico prof. Georg Kreis di Basilea ha redatto per conto

del Consiglio Federale, «Memopress» viene classificato come **«antisemita radicale»**. Lo stesso Rahm non ha nessuna difficoltà a negare di esserlo. Contemporaneamente non ha nessun timore di avere contatti con i (neo)nazisti tedeschi quando raccomanda il mensile «CODE» agli stimati lettori del suo «Memopress D» in uno scritto di fine marzo 1993. Ne invia pure loro una copia-campione. **Nel rapporto dell'Ufficio Federale tedesco per la tutela della Costituzione** questa rivista viene definita già da anni come «estremista di destra». Nel rapporto del 1992 si legge a proposito di «CODE»: «La rivista alterna temi politici ad altri e pubblica contributi falsificatori e revisionistici sulla responsabilità della guerra e sui crimini del nazismo. (...) Accanto appaiono anche articoli di contenuto xenofobo, in cui vengono addirittura giustificate le violenze contro gli stranieri» (pag. 125). Esiste uno scambio attivo di articoli fra «CODE» e «Memopress».

Su «CODE» ritroviamo anche il presidente del comitato referendario, il medico sangallese **Walter Fischbacher**, membro del Partito Liberale Democratico, che facendo riferimento «alle più moderne analisi delle proteine», trae delle conclusioni pseudoscientifiche sulla differenza di altezza fra siciliani e olandesi. Con questo vorrebbe dimostrare che esistono dif-

ferenze non solo fra le diverse razze umane «ma anche fra la specie uomo e le scimmie più evolute (...): la loro vicinanza genetica diminuisce con l'aumento delle differenze nelle proteine determinate dalle mutazioni» (CODE, 5/1993, pag. 32). Per il resto il dott. med. Walter Fischbacher si è fatto conoscere soprattutto con la **proposta di tatuare tutti i sieropositivi**.

Vicepresidente del comitato è **Ernst Indlekofer**, membro del Partito Popolare Svizzero di Basilea.

Appartengono al comitato anche due abitanti di Unterefelden (AG): **Wolfgang von Wartburg**, professore di storia in pensione e il dott. **Reto Kind** del Partito Liberale Democratico ed ex-esperto di comunicazione per l'«**Associazione Patriottica Argoviese**» che, secondo i suoi statuti combatte contro tutti «gli aspetti non-sani e non-svizzeri a livello politico e culturale». Kind è pure presidente dell'associazione «**Identität Schweiz**» fondata a Brittnau, il comune argoviese che, un paio di anni fa si è rifiutato di accogliere alcuni richiedenti asilo.

L'impegno in questo comitato era troppo perfino per **Walter Steinemann** (Partito degli Automobilisti) che

durante il dibattito alle Camere aveva definito la legge contro il razzismo come una «legge contro la razza bianca». Quando gli fu offerta la co-presidenza del comitato referendario – sebbene conoscesse Kind dal consiglio direttivo di «Identität Schweiz» – rifiutò, dichiarando alla Wochen-Zeitung (16.7.1993) «**non vorrei essere coinvolto in un ambiente di estremisti**».

Nello stesso articolo troviamo pure la citazione di **Ulrich Schlüer**, editore del giornale di destra «**Schweizerzeit**»: «Ho dichiarato al signor Fischbacher che 'Schweizerzeit' **non vuol avere nulla a che fare con gente che vuole riattizzare la questione ebraica.**»

Dopo l'avvio della raccolta delle firme per il referendum, entra in campo un **secondo comitato di destra** ruotante attorno alla rivista «**Abendland**» edita da **Herbert Meier**. Il suo nome è «Comitato per la libertà di parola e di pensiero» ed è vicino ai circoli cattolici ultraconservatori. L'unica donna presente è **Elisabeth Granges** dell'associazione «Si alla vita» di Berna. Sebbene il Partito degli Automobilisti e i Democratici Svizzeri non abbiano sostenuto ufficialmente il referendum, a questo comitato partecipano quattro Consiglieri Nazionali degli Automobi-

listi: **Roland Borer (SO)**, **Michael E. Dreher (ZH)**, **Peter Jenni (BE)** e **René Moser (AG)** (cfr. WochenZeitung del 17.9.1993).

Come quinto Consigliere Nazionale troviamo in questo comitato «Abendland» il liberale argoviese **Rolf Mauch**.

I **Democratici Svizzeri** hanno preso ufficialmente le distanze da entrambi i comitati referendari, ma **Jean Jacques Hegg**, l'anziano redattore capo della NA-Zeitung «Volk+Heimat», ora nelle fila dei Democratici Svizzeri,

ha espresso la speranza che il referendum riesca.

Soltanto prendendo nota della composizione personale dei due comitati ci si può già rendere conto di che razza di ingegni siano gli oppositori della convenzione contro il razzismo e della corrispondente legge penale.

Chi si associa a questa gente non solo si discredita politicamente ma tradisce pure i valori fondamentali della democrazia e del nostro paese: l'uguaglianza e la dignità di tutti gli uomini.



Allegato A

Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE –

CONSIDERANDO che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,

CONSIDERANDO che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che ciascuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,

CONSIDERANDO che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione,

CONSIDERANDO che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,

CONSIDERANDO che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea generale) asserisce solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto della dignità della persona umana,

CONVINTI che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta

e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica,

RIAFFERMANDO che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la coesistenza armoniosa degli individui che vivono all'interno di uno stesso Stato,

CONVINTI che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana,

ALLARMATI dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di «apartheid», di segregazione o di separazione,

RISOLUTI ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità in-

ternazionale libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,

RICORDANDO la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel 1958 e la Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura,

DESIDEROSI di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Parte prima

Articolo 1

1. Nella presente Convenzione, l'espressione «discriminazione razziale» sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica,

che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non-cittadini.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie nei confronti di una particolare nazionalità.

4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro il godimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate mi-

sure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

Articolo 2

1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:

- a) ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;
- b) ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;
- c) ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abro-

gare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;

- d) ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;
- e) ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.

2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.

Articolo 3

Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l'«apartheid» e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.

Articolo 4

Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

- a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso

- o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
- b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitano alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
- c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

Articolo 5

In base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:

- a) diritto ad un'eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
- b) diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le

violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;

- c) diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
- d) altri diritti civili quali:
- i) il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato,
 - ii) il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio Paese,
 - iii) il diritto alla nazionalità,
 - iv) il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge,
 - v) il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri,
 - vi) il diritto all'eredità,
 - vii) il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
 - viii) il diritto alla libertà di opinione e di espressione,
 - ix) il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
- e) i diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:

- i) i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente,
 - ii) il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati,
 - iii) il diritto all'alloggio,
 - iv) il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali,
 - v) il diritto all'educazione ed alla formazione professionale,
 - vi) il diritto di partecipare in condizioni di parità alle attività culturali;
- f) il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.

Articolo 6

Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti indivi-

duali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.

Articolo 7

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amici- zia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e della presente Convenzione.

Parte seconda

Articolo 8

1. Viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (qui appresso indicato «il Comitato») composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la

loro imparzialità, che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei più importanti sistemi giuridici.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare un candidato scelto tra i propri cittadini.

3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli Stati contraenti che li hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti.

4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato dai

due terzi degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti.

5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà sorteggiato dal Presidente del Comitato.

b) Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contraente il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri concittadini, con riserva dell'approvazione del Comitato.

6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro funzioni in seno al Comitato sono a carico degli Stati contraenti.

Articolo 9

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, ammini-

strativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione:

a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e

b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle informazioni supplementari.

2. Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie attività e può dare suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale, in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea generale.

Articolo 10

1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.

3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 11

1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.

2. Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia l'uno che l'al-

tro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.

3. Il Comitato non può occuparsi di una questione che gli è sottoposta in conformità del paragrafo 2 del presente articolo che dopo essersi accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o esperiti conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano dei termini ragionevoli.

4. Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati contraenti per chiedere loro tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene sottoposta.

5. Allorché, in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

Articolo 12

1. a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che so-

no ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso indicata «la Commissione») composta di cinque persone che possono essere o meno membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul rispetto della presente Convenzione.

b) Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad un'intesa sulla totale o parziale composizione della Commissione entro un termine di tre mesi, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il consenso degli Stati parti nella controversia vengono scelti a scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.

2. I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono essere cittadini di uno degli Stati parti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non sia parte della presente Convenzione.

3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verrà stabilito dalla Commissione stessa.

5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione pone egualmente i propri servizi a disposizione della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati parti comporti la costituzione della Commissione stessa.

6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura tra gli Stati parti nella controversia, sulla base di valutazioni eseguite dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

7. Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli Stati parti nella controversia in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati

interessati di fornirle ogni informazione supplementare al riguardo.

Articolo 13

1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad un'amichevole risoluzione della controversia.

2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati parti nella controversia. I detti Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione.

3. Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati parti interessati agli altri Stati parti della Convenzione.

Articolo 14

1. Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al

Comitato la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia fatto una tale dichiarazione.

2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare le petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che si lamentino di essere vittime di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.

3. La dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite che ne invia copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato è già investito.

4. L'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo dovrà tenere un registro delle petizioni e copie del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale per il tramite dei competenti canali, restando inteso che il contenuto delle dette copie non verrà reso pubblico.

5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dell'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.

6. a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che gli venga inviata all'attenzione dello Stato contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma l'identità dell'individuo o dei gruppi di individui interessati non dovrà

essere rivelata senza il consenso esplicito di detto individuo o del detto gruppo di individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.

b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, ove occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.

7. a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo ha già esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Tuttavia, tale norma non viene applicata allorché le procedure di ricorso superano un termine ragionevole.

b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed all'autore della petizione.

8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti

ed alle proprie raccomandazioni.

9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente articolo soltanto se almeno dieci Stati parti della Convenzione sono legati da dichiarazioni fatte in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 15

1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dalle sue istituzioni specializzate.

2. a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 8 della presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio

parere e fa le proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dell'esame delle petizioni provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi o di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono investiti.

b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni a tali organi.

3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un riassunto delle petizioni e dei rapporti ricevuti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.

4. Il Comitato prega il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di fornirgli tutte le informa-

zioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 16

Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire una controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente dalle altre procedure di definizione di vertenze o tacitazioni di lagnanze in materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni, né vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per la definizione di una controversia, in base agli accordi internazionali generali o particolari che li legano.

Parte terza

Articolo 17

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte

internazionale di giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 18

1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo I dell'articolo 17 della Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà

dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informerà il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione.

2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, dei pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la paralizzazione del funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nella categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzione sollevino delle obiezioni.

3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento.

Articolo 21

Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Articolo 22

Ogni controversia tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla detta Convenzione, sarà portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia perché essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

Articolo 23

1. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di

revisione della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali misure da adottare al riguardo di tale richiesta.

Articolo 24

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati al paragrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione:

- a) delle firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 17 e 18;
- b) della data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore in base all'articolo 19;
- c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23;
- d) delle denunce notificate in base all'articolo 21.

Articolo 25

1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede,

sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà

avere una copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.

Allegato B

Decreto federale concernente la Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Articolo 1

¹ La Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale è approvata con le seguenti riserve:

a. *Riserva concernente l'articolo 4*

La Svizzera si riserva il diritto di prendere le necessarie misure legislative per l'attuazione dell'articolo 4, tenendo debitamente conto della libertà d'opinione e della libertà d'associazione, segnatamente iscritte nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

b. *Riserva concernente l'articolo 2 capoverso 1 lettera a*

La Svizzera si riserva il diritto di applicare le sue disposizioni giuridiche relative all'ammissione degli stranieri sul mercato del lavoro svizzero.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alle Convenzioni internazionali sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale formulando le riserve di cui sopra.

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ritirare la riserva formulata al capoverso 1, lettera b qualora divenisse superflua.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato, se del caso, a riconoscere ulteriormente la competenza del Comitato di ricevere e di esaminare comunicazioni individuali.

Articolo 2

Il presente decreto non sottostà al referendum facoltativo.

Allegato C

Codice penale svizzero Codice penale militare

Modificazione del 18 giugno 1993

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 1992, decreta:

Articolo 1

Il Codice penale svizzero è modificato come segue:

Art. 261^{bis} Discriminazione razziale

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditarlo o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustifi-

care il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con la detenzione o con la multa.

Articolo 2

Il Codice penale militare è modificato come segue:

Art. 171c Discriminazione razziale

¹ Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditarlo o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con la detenzione o con la multa.

² Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.